



in vigore dal 16 giugno 2011

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
A DOCENTI E RICERCATORI UNIVERSITARI E DI CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI
INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO
AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

ART. 1

Oggetto, finalità e soggetti destinatari

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di insegnamento a docenti e ricercatori universitari, anche a tempo determinato, e il conferimento di contratti per attività di insegnamento a esperti esterni nei corsi di studio, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Gli incarichi di insegnamento, le cui attività sono comunque misurate in ore di didattica frontale, possono essere conferiti mediante affidamento interno, affidamento di Ateneo, affidamento esterno o supplenza e contratto di lavoro autonomo.
3. Gli affidamenti interni sono conferiti, a titolo oneroso o gratuito, a professori di prima e seconda fascia, a ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ai ricercatori a tempo determinato, nonché ai professori incaricati stabilizzati, afferenti alla medesima Struttura didattica che conferisce l'incarico.
4. Gli affidamenti di Ateneo sono conferiti, a titolo oneroso o gratuito, a professori di prima e seconda fascia, a ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ai ricercatori a tempo determinato, nonché ai professori incaricati stabilizzati, appartenenti ad altre Strutture didattiche dell'Università.
5. Gli affidamenti esterni o supplenze sono conferiti, a titolo oneroso o gratuito, a professori di prima e seconda fascia, a ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ai ricercatori a tempo determinato, nonché ai professori incaricati stabilizzati, appartenenti ad altri Atenei italiani, previo nulla osta degli stessi, anche nell'ambito di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge



n. 240/2010.

6. Gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti mediante contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 secondo le seguenti modalità:
 - a. contratti con esperti di alta qualificazione (comma 1, art. 23, l. cit.);
 - b. contratti con soggetti esterni sulla base di convenzioni con enti pubblici e privati;
 - c. contratti con soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali (comma 2, art. 23, l. cit.);
 - d. contratti con studiosi stranieri di chiara fama (comma 3, art. 23, l. cit.).

ART. 2

Contratti di insegnamento con esperti di alta qualificazione

1. L'Università, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi.
2. I predetti contratti sono stipulati dal Rettore, su proposta della Struttura didattica, previa autorizzazione degli organi competenti. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l'incarico da affidare è effettuata dal nucleo di valutazione.

ART. 3

Convenzioni con enti pubblici o privati

1. Previa procedura di selezione possono essere conferiti, anche a titolo gratuito, incarichi di insegnamento, ad esperti appartenenti ad Enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti richiesti.
2. Previa procedura di selezione possono essere conferiti, anche a titolo gratuito, incarichi di insegnamento al personale di ruolo sanitario dipendente delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e secondo le modalità previste nella convenzione.

ART. 4



Contratti con soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali

1. Ai sensi dell'art. dell'art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010, l'Ateneo può stipulare contratti a titolo oneroso per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. Possono essere stipulati contratti d'insegnamento ai sensi del precedente comma 1 anche con gli assegnisti di ricerca e i dottorandi.
3. A ogni assegnista ed a ogni dottorando possono essere conferiti insegnamenti nel limite massimo complessivo di 9 CFU e comunque non più di 75 ore di lezione frontale per anno accademico; per i dottorandi è necessaria l'autorizzazione del collegio dei docenti del dottorato di riferimento.
4. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale

ART. 5

Internazionalizzazione

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università, ai sensi dell'art. dell'art. 23, comma 3, della legge n. 240/2010, può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università.

ART. 6

Programmazione

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono attribuiti nel rispetto del codice etico, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio e nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di Governo dell'Ateneo, nonché della programmazione didattica deliberata da ciascuna Struttura didattica.
2. Le Strutture didattiche, in sede di programmazione, procedono preliminarmente al conferimento degli incarichi di insegnamento mediante affidamenti interni o di Ateneo ai soggetti indicati nell'art.1, commi 3 e 4, con il consenso degli interessati qualora si rendessero disponibili per altra Struttura didattica, senza necessità di emanare specifici bandi. Inoltre, in base alla disponibilità di bilancio, possono deliberare le richieste di affidamenti esterni o supplenze, di conferimento di contratti ai sensi dell'art. 23, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o di rinnovo dei contratti già assegnati nell'anno accademico precedente, per l'attribuzione di incarichi di insegnamento, secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. È possibile richiedere l'attribuzione di un affidamento esterno o supplenza e di un incarico a contratto ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, solo dopo aver verificato l'impossibilità di attribuzione diretta dell'insegnamento ad un docente o ricercatore, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Università degli Studi del Molise.
4. Le delibere di cui al comma 2 dovranno precisare la durata dell'incarico, le modalità di



svolgimento, l'insegnamento da impartire, le categorie di soggetti indicati nell'art. 1 che possono partecipare alla selezione, le motivazioni che giustificano il ricorso all'affidamento esterno o al contratto, la gratuità o l'onerosità dell'incarico.

ART. 7

Procedure di selezione

1. I bandi di selezione per gli affidamenti esterni o supplenze ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 5, e per l'assegnazione dei contratti di insegnamento previsti dall'art. 1, comma 6, lett. c), devono indicare, oltre alle modalità di presentazione della domanda, il termine di scadenza, i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa tra i candidati al conferimento dell'incarico e le eventuali prove ove previste.
2. Le Strutture didattiche possono richiedere che nei bandi vengano previsti eventuali requisiti specifici o indicare eventuali priorità nell'attribuzione degli incarichi.
3. Il bando dovrà essere pubblicato all'albo telematico dell'Università. Il termine di scadenza dei bandi non deve essere inferiore a sette giorni naturali e consecutivi.
4. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale compilato secondo il modello allegato al bando;
 - b. un elenco dettagliato dei documenti, delle pubblicazioni e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
 - c. una copia delle pubblicazioni scientifiche che il candidato intende far valere ai fini del conferimento della docenza; nei bandi per affidamenti esterni o supplenze il bando può anche non prevedere la produzione della copia delle pubblicazioni;
 - d. certificazione o autocertificazione comprovante il possesso dei titoli scientifici e professionali, ovvero dell'attività di ricerca svolta.

ART. 8

Regime delle incompatibilità

1. Non possono essere ammessi al procedimento di assegnazione dell'incarico di insegnamento coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura didattica che ha richiesto il conferimento dell'insegnamento ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
2. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, l'Università potrà procedere alla stipula del contratto previo rilascio da parte dell'amministrazione di appartenenza di apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
3. I professori a contratto si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto, attività che comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano arrecare pregiudizio all'Università.



ART. 9

Criteria e modalità di selezione

1. La Struttura didattica che ha richiesto il bando nomina una o più Commissioni giudicatrici per la valutazione comparativa dei candidati. Al termine dei lavori, la Commissione incaricata, sulla base dei criteri di valutazione preventivamente stabiliti nel bando, redigerà apposita relazione contenente i giudizi complessivi su ciascun candidato e la graduatoria di merito. La Struttura didattica, sulla base dei giudizi formulati dalla Commissione e della graduatoria, delibera in merito all'affidamento della docenza. Nell'ambito delle procedure per affidamenti esterni o supplenze la valutazione dei candidati può essere effettuata direttamente dall'organo deliberante della Struttura didattica.
2. Per gli insegnamenti richiesti dal Centro Linguistico di Ateneo o da altri Centri di ricerca la Commissione giudicatrice è nominata con Decreto rettorale ed è costituita da professori e/o ricercatori di ruolo o a tempo determinato anche esterni all'Università del Molise.
3. La Commissione giudicatrice può preventivamente escludere dalla valutazione comparativa i candidati che non presentino un curriculum e titoli ritenuti idonei ai requisiti prescritti o comunque all'incarico di insegnamento. In tali casi la Commissione non procederà alla valutazione del candidato e quest'ultimo non sarà in alcun caso inserito nella graduatoria di merito.
4. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione per l'affidamento di insegnamenti mediante contratti:
 - a) l'attività didattica già maturata in ambito accademico;
 - b) i titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, specializzazioni, abilitazione, ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero);
 - c) i titoli professionali attinenti ai contenuti specifici dell'insegnamento;
 - d) le pubblicazioni e la loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento.
5. La Struttura didattica può richiedere l'inserimento nel bando anche di titoli diversi o ulteriori rispetto a quelli indicati nel precedente comma 4. La qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti ovvero dell'attività di ricerca svolta deve essere dichiarata dai candidati con dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e può eventualmente essere certificata dal competente Dipartimento universitario o da altre strutture scientifiche o professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei contratti di insegnamento affidati ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010. Il bando, su richiesta della Struttura interessata, potrà prevedere anche un eventuale colloquio. Il vincitore, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione, è tenuto a dare prova dell'esistenza dei titoli dichiarati. Nel caso di rinuncia del primo in graduatoria o di risoluzione dell'incarico, l'insegnamento può essere conferito ad altro idoneo secondo l'ordine della graduatoria.
6. Nelle procedure per affidamenti esterni o supplenze i criteri sono specificati nel bando sulla base delle indicazioni fornite dalla Struttura didattica.



ART. 10

Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli esiti della procedura di valutazione comparativa per l'affidamento degli incarichi sono pubblicati sul sito d'Ateneo.
2. Gli affidamenti degli incarichi ai docenti e ricercatori dell'Università sono deliberati dalla Struttura didattica e comunicati con provvedimento del responsabile della stessa.
3. Gli affidamenti degli incarichi ai docenti e ricercatori di altri Atenei sono deliberati dalla Struttura didattica e comunicati con provvedimento del Rettore.
4. Il conferimento degli incarichi di insegnamento previsti dall'art. 4 del presente Regolamento sono deliberati dalla Struttura didattica e affidati con contratto di diritto privato stipulato dal Rettore o da un suo delegato. Tale contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani.
5. Negli affidamenti e nei contratti devono essere indicati l'anno accademico di riferimento, la durata, la tipologia del corso da svolgere e le attività ad esso collegate. Nei contratti va indicato anche il compenso eventualmente previsto.

ART. 11

Trattamento economico

1. Per gli affidamenti esterni e supplenze il compenso orario, eventualmente anche in forma forfetaria, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per gli affidamenti interni o di Ateneo il compenso orario è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche di quanto stabilito nel Regolamento di ateneo che disciplina l'utilizzazione del Fondo per la premialità (art. 9 della legge n. 240). Si procede al pagamento degli affidamenti interni o di Ateneo soltanto per le ore eccedenti l'impegno didattico istituzionale che il docente deve garantire nell'arco dell'anno accademico. Qualora l'affidatario sia un ricercatore a tempo indeterminato o determinato dell'Università degli Studi del Molise e l'insegnamento non riguardi l'attività didattica integrativa, la retribuzione prevista dall'incarico è da intendersi come retribuzione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della Legge 240/2010.
3. Per i contratti di insegnamento affidati ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010 il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Per i contratti di insegnamento affidati ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010 il trattamento economico è determinato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
5. Per i contratti di insegnamento affidati ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge n. 240/2010 il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.
6. La liquidazione è subordinata alla consegna del registro delle lezioni, debitamente controfirmato



dal responsabile della Struttura didattica competente.

7. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste il compenso verrà rideterminato in base alle ore effettivamente svolte.

ART. 12

Diritti e doveri dei soggetti incaricati

1. I titolari di incarichi di insegnamento, conferiti mediante affidamenti di Ateneo, affidamenti esterni o supplenze e contratti di diritto privato, possono partecipare alle riunioni degli organi accademici in conformità con quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università. In ogni caso non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici di cui fanno parte quando vengano trattate questioni relative all'attribuzione dei posti di ruolo e all'affidamento di insegnamenti, nonché alla stipula dei contratti d'insegnamento previsti dal presente regolamento.
2. Gli stessi si impegnano inoltre a tenere un registro aggiornato nel quale dovranno di volta in volta annotare le lezioni, con l'indicazione del tema trattato. Nell'ambito della programmazione didattica, stabilita dalla struttura didattica, i titolari di insegnamento svolgono le attività didattiche previste dal corso ufficiale, compresa la partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti. Possono, inoltre, far parte della Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nella Struttura didattica e nell'anno accademico di riferimento.
3. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto con decreto del Rettore su richiesta circostanziata del responsabile della Struttura didattica competente. E' prevista la risoluzione automatica dei contratti nei seguenti casi:
 - ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni; mancato rispetto delle direttive fissate dalla struttura didattica o dal responsabile della stessa in ordine allo svolgimento delle attività didattiche. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
 - violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'articolo 8.

ART. 13

Durata e rinnovo

1. Gli incarichi di insegnamento hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati annualmente, fino a coprire un arco di tempo complessivo non superiore a cinque anni accademici e comunque nel rispetto di eventuali limiti normativi, senza necessità di avviare la procedura selettiva, su richiesta della Struttura didattica interessata e previa valutazione positiva dell'attività svolta.

ART. 14

Trattamento previdenziale e assicurativo

1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni



ed integrazioni.

2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore ai docenti incaricati nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

ART. 15

Norme finali e transitorie

1. Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 23, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applica trattamento economico stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
2. Sono fatti salvi gli incarichi già conferiti ai sensi del Regolamento di Ateneo per la disciplina della docenza a contratto emanato con D.R. n. 401 del 2 aprile 2009.
3. Il Regolamento per la disciplina della docenza a contratto emanato con D.R. n. 401 del 2 aprile 2009 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Le Strutture didattiche possono comunque procedere al rinnovo dei contratti di docenza stipulati nell'a.a. 2010/2011 che non abbiano ancora superato i 5 rinnovi, e nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente.

Emanato con D.R. n. 564 del 16 giugno 2011

